

Codice DB1419

D.D. 12 luglio 2011, n. 1789

**Legge regionale 10.02.2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 4/R del 15.02.2010 e s.m.i. - Richiedente: Ditta Vinai F.lli di Vinai Luciano & C. s.n.c. da Frabosa Soprana (CN) - Taglio di sementazione per gruppi in una fustaia in Comune di Garessio (CN) - localita' "Bric Sapetti - Piano delle Capre - Punta Sapea - Rocca del Lupo - Costa Vigna - n. 5248.**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Forestale n. 4/R/2010 e s.m.i., la Ditta Vinai Fratelli di Vinai Luciano & C. s.n.c. – Via Frera, 1 - Frabosa Soprana (CN) all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Garessio (CN), Località Bric dei Sapetti, Piano delle Capre, Punta della Sapea, Rocca del Lupo e Costa della Vigna così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- le operazioni di abbattimento dovranno essere effettuate procedendo in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare o il novellame, utilizzando idonee tecniche ed attrezzature per indirizzare la caduta delle piante (articolo 36 Reg. for. n. 4/R del 15/02/2010);
- durante le operazioni di allestimento ed esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare il soprassuolo, con particolare riguardo per il novellame (articolo 37 Reg. for. n. 4/R del 15/02/2010);
- ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni dovrà essere lasciato in bosco o depezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 8 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo, si osserveranno le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme dell'articolo 7 della Legge regionale n. 16/1994. In nessun caso tale materiale dovrà occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d'acqua (articolo 38 Reg. for. n. 4/R del 15/02/2010);
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (articolo 39 Reg. for. n. 4/R del 15/02/2010):
  1. a conclusione degli interventi selvicolturali dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. in particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
- a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
  - b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insacco di fenomeni di erosione
  - c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
    - 1) chiusura e protezione degli accessi;
    - 2) ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
    - 3) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.

- Per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento Forestale n. 4/R del 15/02/2010 s.m.i.;

- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

L'autorizzazione ha validità di anni due dalla data del rilascio.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempimento a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento Forestale n. 4/R del 15/02/2010 s.m.i. comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – potrà essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Il Direttore  
Vincenzo Cocco